



**Convenzione tra Regione Siciliana (Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale) e Formez PA
POR FSE 2007- 2013 – Regione Siciliana - Asse VII
AZIONI DI SISTEMA PER LA CAPACITÀ ISTITUZIONALE – LINEA COMUNI**

**L'ANAC SUI COMPENSI ALLE CENTRALI DI COMMITTENZA
*a cura di Arturo Bianco***

Si deve considerare preclusa, anche se è opportuno che ciò sia inserito in modo esplicito in una disposizione di legge, la possibilità per le centrali di committenza di chiedere agli aggiudicatari rimborsi per le spese sostenute. In questa direzione va, oltre alla determinazione del Consiglio Nazionale dell'Anac n. 3, anche la segnalazione della stessa ANAC n. 3 del 6 marzo: “Spese di gestione delle procedure di gara delle centrali di committenza – per l'utilizzo di piattaforme elettroniche (anche in ASP) ovvero per la stipula di convenzioni – poste a carico dell'aggiudicatario”.

Questo documento esamina in modo attento la “prassi, che si sta diffondendo nel mercato dei contratti pubblici, di porre a carico dell'aggiudicatario il pagamento di una somma a titolo di rimborso delle spese della procedura ovvero di utilizzo della piattaforma informatica, anche in modalità ASP (Application Service Provider), di alcune centrali di committenza”. Il che si realizza attraverso la previsione di specifiche clausole nei bandi di gara o nelle lettere di invito. L'ANAC, sulla base delle previsioni di cui all'articolo 23 della Costituzione, cioè la necessità di una precisa disposizione legislativa per imporre oneri, ricorda che allo stato attuale manca una disposizione in tal senso che disponga in termini generali. Tutte le norme esistenti infatti disciplinano casi specifici. Né si può invocare, per motivazioni che l'Autorità svolge in modo ampio, in questa direzione “l'art. 16-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, secondo cui le spese di copia, stampa, carta bollata e tutte le altre inerenti ai contratti sono a carico dei contraenti con l'amministrazione dello Stato”.

Aggiunge la segnalazione che “il criterio di commisurare l'importo del corrispettivo posto a carico dell'aggiudicatario all'importo di aggiudicazione dell'appalto non consente di attribuire al corrispettivo stesso, sotto il profilo della sua giustificazione causale, la natura di rimborso delle spese sostenute dalla stazione appaltante”. Vi sono ancora numerosi “indizi” della volontà del legislatore di evitare costi aggiuntivi a carico dei privati per la centralizzazione degli acquisti. Ed ancora, viene aggiunto che “l'inserimento di una clausola che ponesse a carico dell'aggiudicatario l'onere di rimborsare le spese della procedura – attribuendo all'inadempimento della medesima clausola il valore di “rinuncia all'aggiudicazione” – è contrario altresì alle disposizioni in tema di tassatività delle clausole di esclusione di cui all'art. 46, comma 1-bis del





Codice dei contratti”. Più in generale “la creazione di centrali di committenza, ivi comprese le forme di aggregazione richiamate dal comma 3-bis dell’art. 33 del Codice, devono essere finalizzate esclusivamente ad un risparmio di spesa per le singole amministrazioni che ne beneficiano (sia in termini di diverso impiego delle risorse umane sia in termini di maggiori sconti conseguibili grazie all’aggregazione della domanda e al maggior incentivo alla concorrenza) e il relativo funzionamento non può determinare un aggravio di costi per gli operatori, i quali, peraltro, tenderebbero a traslarli sull’ente appaltante, e per esso sulla collettività, offrendo minor ribassi in gara, al fine di compensare il probabile costo posto a loro carico, laddove dovessero risultare aggiudicatari”. Infine il d.l. n. 66/2014 ha previsto all’art. 9, comma 9, la istituzione di un fondo per sostenere l’attività degli enti aggregatori: dal che se ne deve trarre la conclusione che “le spese di centralizzazione degli acquisti sono connesse al funzionamento della pubblica amministrazione e come tali non traslabili sull’aggiudicatario, salvo casi espressamente previsti dalla legge”. Scelte di questo tipo contribuiscono “ad alimentare il già elevato contenzioso in materia di appalti pubblici”.

LA REMUNERAZIONE DEL PERSONALE

Il personale impegnato nelle centrali di committenza deve essere remunerato ricorrendo alle regole ed alle opportunità previste dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata. E’ questo un principio di carattere generale fissato, lo ricordiamo, dal DLgs n. 165/2001 e ripreso dai contratti nazionali. Per cui non si possono erogare compensi al di fuori dei fondi per la contrattazione decentrata e tali compensi devono essere necessariamente compresi tra quelli disciplinati dai contratti nazionali. Le uniche eccezioni possono riguardare i seguenti 2 casi:

- 1) in cui ad un dipendente pubblico, previa autorizzazione del proprio ente, è stato attribuito da parte di un’altra PA un incarico ai sensi dell’articolo 53 del DLgs n. 165/2001, quindi con tutte le limitazioni del carattere occasionale dello stesso e del divieto di svolgere attività gestionali;
- 2) utilizzazione da parte di una unione dei comuni o di un comune al di sotto di 5.000 abitanti ex comma 557 della legge n. 296/2006 al di fuori dell’orario di lavoro a tempo pieno per un periodo massimo di 12 ore, previa autorizzazione della propria amministrazione.

Si ricordano le principali forme previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di implementazione del fondo per lo svolgimento di queste attività e per la remunerazione del personale impegnato:





- a) incremento della parte variabile del fondo del personale ex articolo 15, comma 1, lettera d), CCNL 1.4.1999 e successive modifiche ed integrazioni, nella parte in cui -previa regolamentazione- consente di destinare al fondo una parte dei proventi derivanti da convenzioni con soggetti pubblici per fornire agli stessi prestazioni aggiuntive;
- b) in caso di unioni dei comuni e/o di convenzioni, possibilità di avere un unico responsabile titolare di posizione organizzativa, che può essere incrementata come somma tra le 2 amministrazioni, fino a 16.000 euro e la indennità di risultato fino al 30%;
- c) attribuzione dell'indennità di specifiche responsabilità, articolo 17, comma 2, lettera f) CCNL 1.4.1999 e successive modifiche ed integrazioni, fino al massimo di 2.500 euro annui. Tale indennità si può sommare a quella percepita nell'ente nel caso di utilizzazione da parte di unione dei comuni;
- d) attribuzione di compensi di produttività a fronte della assegnazione preventiva e del raggiungimento di specifici obiettivi;
- e) erogazione della indennità di disagio ai dipendenti di categoria A, B e C nel caso di prestazioni svolte in più sedi e/o della assegnazione di una pluralità di incarichi;
- f) possibilità in caso di convenzioni tra gli enti, in analogia a quanto previsto per i segretari, di remunerare le spese di viaggio nel caso in cui il dipendente si rechi dalla sede del comune a quella della centrale di committenza o viceversa.

Si hanno dei forti dubbi, per lo meno, sulla possibilità di destinare una quota dei compensi per il personale degli uffici tecnici di cui agli articoli 92 e 93 del DLgs n. 163/2006. La quota attribuibile ai dipendenti che svolgono attività di supporto al RUP non può riguardare coloro che svolgono la stessa nell'ambito della aggiudicazione: si può estendere questa partecipazione nel caso in cui la centrale di committenza intervenga sulla redazione del capitolato.

